



B&I-REP-01

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI ISPEZIONE

CLIENT B&I DEPARTMENT

Rev.16 del 26/08/2025



INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Rev.	Redazione	Verifica	Approvazione	Data Emissione
16	RT/R. Godino – RT/S. Maiorana – RT/N. Onnis	SL /D. D’Alessio	TQRM/M. Corsini	26/08/2025

Riferimenti Normativi Generali:

- **UNI CEI EN ISO IEC 17020**

Riferimenti Normativi Specifici:

Per i riferimenti normativi non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento, compresi gli aggiornamenti

ACCREDIA- Circolare tecnica DC N° 29/2017 – Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01
ACCREDIA - Circolare Tecnica Accredia DC 22/2025 - Disposizioni per l’accredimento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 a fronte del D.Lgs 05.10.2006 n. 264 ed il documento della Commissione Permanente per le Gallerie il 04.03.2025
ACCREDIA- RG-01 - Regolamento per l’accredimento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale
ACCREDIA- RG-01-03 - Regolamento per l’accredimento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio
ACCREDIA- RG-01-04 - Regolamento per l’accredimento degli Organismi di Ispezione
ACCREDIA- RG-09 – Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA
ACCREDIA- RT 07 - Prescrizioni per l’accredimento degli Organismi di ispezione di tipo A e B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
ACCREDIA- RT-10 - Criteri generali di valutazione da parte SINCERT delle attività di verifica dei progetti ai fini delle relative validazioni (SINCERT)
CEI 0-14 DPR 22 ottobre 2001, n. 462 – Guida all’applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
CEI 81-2 Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini
CEI 99-5 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra delle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
Circolare ACCREDIA n. DC2017UTL021 del 20/11/2017: chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di tipo A per l’effettuazione delle verifiche ai sensi del DPR 462/01.
Circolare MIT 21.01.2019 n. 7 - Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018
Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 , n. 462: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/2006 n° 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Decreto Legge 16.09.2024 n. 131 convertito con modificazioni dalla Legge 14.11.2024 n. 166 - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
D.Lgs 05.10.2006 n. 264 e ss.mm.ii. - Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Codice dei contratti pubblici
D.Lgs 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii

D.M. 11 aprile 2011, concernente "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"
DM 17.01.2018 - Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 1692/96/CE del 23.07.1996 - Sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48, Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001, N. 462, DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO "A"
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2004/54/CE del 29.04.2004 - Relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea
Direttiva 2006/42/CE – Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
Documento del 04.03.2025 della Commissione Permanente per le Gallerie (ANSFISA) - Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio
IAF ID 3: 2011 IAF Informative Document
ILAC - G 28:07/2018 - Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies
ILAC - P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
ILAC - P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
ILAC - P8:12/2012 - Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies
ILAC - P9:06/2014 - ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
NORMA CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori. Criteri di applicabilità – Prescrizioni di progettazione ed esecuzione – Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37CEI 64-14 guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
NORMA CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) Atmosfere esplosive - Parte 17: verifica e manutenzione degli impianti elettrici NORMA CEI 11-27 lavori su impianti elettrici
NORMA CEI EN 62305 protezione contro i fulmini
NORME CEI EN 50522 (CEI 99-3) messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
UNI 10721 - Servizi di controllo tecnico applicati all'edilizia e alle opere di ingegneria civile
UNI 10722-1 - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 1: Principi, criteri generali e terminologia
UNI 10722-2 - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 2: Definizione del programma del singolo intervento
UNI 10722-3 - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 3: Pianificazione del progetto e pianificazione ed esecuzione delle verifiche del progetto di un intervento edilizio
UNI 11156-1 - Valutazione della durabilità dei componenti edilizi - Parte 1: Terminologia e definizione dei parametri di valutazione
UNI 11156-2 - Valutazione della durabilità dei componenti edilizi - Parte 2: Metodo per la valutazione della propensione all'affidabilità
UNI 11156-3 - Valutazione della durabilità dei componenti edilizi - Parte 3: Metodo per la valutazione della durata (vita utile)
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 – Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (Valida sino al 30.11.2020)
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura + EC1-2018 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura (Applicabile dal 01.12.2020)
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
Circolari del Ministero del Lavoro
Norme tecniche di riferimento di cui all'art. 2 lettera u) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
D.lgs 30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”
D.P.R. 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
D.M. 6 dicembre 1999 n.7938 “Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano

<u>materiali pericolosi”</u>
<u>D.M. 5 giugno 2001 “Sicurezza nelle gallerie stradali”</u>
<u>D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la Costruzione delle strade”</u>
<u>D.M. 22 aprile 2004 “Modifica del DM 5.11.2001 recante Norme funzionali e geometriche per la Costruzione delle strade”</u>
<u>D.M. 14 settembre 2005 “Norme di illuminazione delle gallerie stradali”</u>
<u>D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la Costruzione delle intersezioni stradali”</u>
<u>D.M. 22 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”</u>
<u>ISO/TR 16738:2009 “Technical information on methods for evaluating behaviour and movement of people”</u>
<u>D.P.R. 1 agosto 2011 n.151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”</u>
<u>DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”</u>
<u>D.M. 12 maggio 2017 “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (17A04092)”</u>
<u>“European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road”, ADR 2017</u>
<u>D.M. 13 gennaio 2023 “Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”</u>
<u>Decreto 20 giugno 2025 del Ministero dell'interno "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea"</u>
<u>Norma CEI 64-20 “Impianti elettrici nelle gallerie stradali”</u>

INFORMAZIONI SULLE PRECEDENTI REVISIONI

Rev.	Data	Commenti
00	17/06/2019	Prima emissione per unificazione servizi dipartimento Building & Infrastructure
01	26/11/2019	Revisione par.7 a seguito modifica tariffario e conf. Incarichi ASC
02	04/03/2020	Revisione par.5 e par.6 con recepimento Regolamento Accredia RT07 in revisione 2
03	04/10/2020	Revisione par.1 modalità di modifiche al Regolamento, par.2 riferimenti normativi, par.8 integrazione nel regolamento del servizio DPR 462/01 e ss.mm.ii.
04	23/10/2020	Rev. Par. 8 revisione termini di emissione verbale con esito positivo
05	30/11/2020	Aggiornamento riferimenti normativi cap. 6
06	15/01/2021	Rev. Par.7
07	04/11/2022	Revisione Documento in risposta Audit Documentale Accredia 2022
08	23/03/2023	Rev. Par. 8
09	24/11/2023	Revisione tempistiche emissioni verbali DPR162 e ss.mm.ii.
10	15/04/2024	Revisione a seguito di alert ritardi verbali – tool ASP
11	14/10/2024	Revisione a seguito esame documentale Accredia
12	21/10/2024	Revisione paragrafi: Esito della verifica e Mancata Verifica
13	28/03/2025	Revisione a seguito di rimozione capitolo “VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI DPR 162/99 E SMI”



14	09/06/2025	Revisione a seguito di inserimento sezione "VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DELL'ALLEGATO VII DEL D.LGS.81/08 E D.M. 11.04.2011"
15	27/06/2025	Aggiornamento per estensione accreditamento 17020 allo Schema di Ispezione basato sul D.Lgs 5 ottobre 2006, n. 264 "Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea" e sul documento della Commissione Permanente per le Gallerie "Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio" (nota prot.n. 17015.04-03-2025)
16	26/08/2025	Aggiornamento finalizzato a trattare i rilievi emessi da Accredia nell'ambito dell'esame documentale

DOCUMENTI DI SUPPORTO E ASSOCIATI

Titolo	Tipologia



0. Indice

0. Indice.....	6
1. REQUISITI GENERALI	6
2. RECLAMI E RICORSI	7
3. REGOLE SULL'UTILIZZO DEL MARCHIO BUREAU VERITAS	7
4. ISPEZIONE SULLA PROGETTAZIONE DI OPERE	7
5. ISPEZIONE SULLA ESECUZIONE DI OPERE	11
6. VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01 E SMI 14	
6.3.1 Impianti e Dispositivi di protezione contro le Scariche Atmosferiche	15
6.3.2 Impianti di messa a terra di Impianti alimentati fino a 1000V	15
6.3.3 Impianti di messa a terra di Impianti alimentati oltre i 1000V	15
6.3.4 Impianti Elettrici installati in Luoghi con pericolo di Esplosione	16
7. VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DELL'ALLEGATO VII DEL D.LGS.81/08 E D.M. 11.04.2011 E DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624	18
7.3.1 Verifiche su attrezzature di lavoro gruppo SC e SP (Allegato II del D.M. 11/04/2011).....	19
7.3.2 Verifiche su attrezzature di lavoro gruppo GVR (Allegato II del D.M. 11/04/2011).....	20
7.4.1 Caso di esito positivo	21
7.4.2 Caso di esito negativo	21
7.4.3 Sospensione o Interruzione della verifica sull'impianto - circolare MLPS 25 maggio 2012	21
8. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI MINIMI NONCHÉ DELL'EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SICUREZZA NECESSARI PER LA MESSA IN SERVIZIO DELLE GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANSEUROPEA, AI SENSI DEL D.LGS 264/2006	24
8.3.1 Esame documentale	24
8.3.2 Verifica sull'esecuzione delle opere	24

1. REQUISITI GENERALI

Bureau Veritas Italia S.p.A. – Dipartimento B&I - è un Organismo di Ispezione che opera come organismo indipendente conformemente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Al fine di garantire la propria imparzialità ed indipendenza, il **Dipartimento B&I** non è coinvolto in alcun modo nelle attività di progettazione, nell'esecuzione, nella realizzazione e nella commercializzazione delle opere installazioni oggetto delle attività ispettive o di certificazione di Prodotto o nelle forniture o nei servizi ad esse connesse.

Lo stato giuridico dell'Organismo è descritto nello Statuto. **Bureau Veritas Italia** dispone, inoltre, di un proprio Sistema Qualità il cui manuale può essere fornito a richiesta del Committente in copia non controllata.

Il presente Regolamento Particolare REP è redatto in accordo alle indicazioni contenute nel Regolamento di Ispezione di Bureau Veritas Italia (QHSE-REG-01.TQR) e si rimanda a tale documento per le tematiche di carattere generale.



Le attività oggetto del presente Regolamento di Ispezione sono le seguenti:

- **Ispezione sulla progettazione di opere**, ivi comprese quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 o ai sensi di altre legislazioni applicabili o successive verifiche
- **Ispezione sulla esecuzione di opere**, norma UNI 10721:2012 "Servizio di controllo tecnico per le nuove costruzioni"
- **Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra**, DPR 462/01 e smi
- **Verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro**, in accordo all'Allegato VII del D.Lgs 81/08 al D.M. 11 aprile 2011 e ss.mm.ii e Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624
- **Verifica della sussistenza dei requisiti minimi nonché dell'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari per la messa in servizio delle gallerie della rete stradale transeuropea**, ai sensi del D.Lgs 264/2006

Il presente Regolamento fa parte integrante del servizio erogato da Bureau Veritas Italia e accettato in fase di sottoscrizione del contratto da parte del cliente. In caso di modifiche al regolamento resta comunque valida la revisione vigente al momento della sottoscrizione dell'incarico con il cliente salvo diversa comunicazione da parte di Bureau Veritas Italia.

Modifiche delle norme tecniche o di ispezione - In caso di variazioni significative delle norme di riferimento di un schema di ispezione o dei requisiti di accreditamento, Bureau Veritas Italia avverte per iscritto le organizzazioni dando le opportune istruzioni e il tempo sufficiente per l'adeguamento alla nuova normativa.

Accettazione delle nuove condizioni da parte dei clienti – Bureau Veritas Italia ritiene eventuali revisioni al Regolamento trasmesse al Cliente accettate entro 15 giorni dalla trasmissione in caso di mancata comunicazione da parte del cliente.

2. RECLAMI E RICORSI

Tutti i reclami che pervengono a Bureau Veritas Italia riguardanti le attività di ispezione vengono presi in esame in accordo alle procedure del Gruppo e alla procedura locale QHSE-LPP-09.TQR (consultabile e scaricabile dal sito www.bureauveritas.it): la gestione dei reclami avviene attraverso l'apposito tool internazionale del Gruppo Bureau Veritas, con apposita registrazione degli stessi. Trimestralmente i reclami sono riportati all'interno del TQR Report e analizzati annualmente durante il Riesame della Direzione

È sempre necessario rispondere a chi ha effettuato il reclamo, dando informazioni sulle azioni scelte e sui tempi necessari per portarle a termine.

Qualsiasi parte interessata può presentare un ricorso contro le decisioni del Bureau Veritas Italia. Tutti i ricorsi che pervengono a Bureau Veritas Italia riguardanti le attività di ispezione vengono presi in esame sono analizzati da persone tecnicamente competenti che non hanno partecipato all'ispezione oggetto di ricorso e in accordo alle procedure del Gruppo e alla procedura locale QHSE-LPP-09.TQR (consultabile e scaricabile dal sito).

3. REGOLE SULL'UTILIZZO DEL MARCHIO BUREAU VERITAS

L'uso dei marchi Bureau Veritas non è consentito in nessun caso da parte del Cliente. Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo del logo si faccia riferimento al QHSE-REG-05.TQR.

4. ISPEZIONE SULLA PROGETTAZIONE DI OPERE

(ivi comprese quelle effettuate ai fini delle verifiche di cui all'art. 42 del D.Lgs 36/2023 o ai sensi di altre legislazioni applicabili o successive verifiche)

4.1 Servizio Erogato

L'art. 42 del D. Lgs. N. 36/2023 e gli articoli da 34 a 44 dell'Allegato I.7 del medesimo Decreto, hanno aggiornato quanto già previsto nell'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 (ad oggi in parte ancora cogente nei casi di transitorio previsti dagli artt. 225 e 226 del D.Lgs 36/2023) in merito alla verifica dei progetti ai fini della validazione.

La verifica riguarda ognuno dei livelli di progettazione previsti dall'art. 41 del D. Lgs. N. 36/2023 (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Progetto Esecutivo) e deve essere svolta prima dell'approvazione di ciascun livello; essa accerta la rispondenza degli elaborati progettuali alle disposizioni sul contenuto dei livelli di progettazione e la loro conformità alla normativa vigente.

Come previsto dall'art. 44 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.



Bureau Veritas Italia è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da Accredia con certificato n° 0006ISP, come Organismo di Ispezione di tipo A può quindi svolgere le attività di verifica anche sulle Opere di Importo Lavori superiore a 20 Milioni di euro.

4.2 Fase di contrattualizzazione dell'attività

Il servizio erogato da BVI, oggetto del presente regolamento, ha inizio a seguito di una richiesta di offerta che può essere o di origine pubblica (tramite bando di gara e richiesta diretta) o di origine privata.

Le informazioni minime richieste all'emissione di un'offerta sono:

- Livello progettuale da sottoporre a verifica
- Importo lavori delle opere a progetto con suddivisione in classi e categorie
- Tempistiche per lo sviluppo del progetto oggetto di verifica (se progetto già sviluppato o se in corso di sviluppo)
- Descrizione delle opere oggetto della progettazione (relazione illustrativa o documenti preliminari alla progettazione)

4.3 Procedura di ispezione

Ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità del progetto alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 le verifiche del progetto sono condotte con riferimento ai seguenti aspetti:

a) affidabilità; b) completezza e adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità.

Bureau Veritas Italia provvederà all'esame della documentazione progettuale (Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica / Progetto Esecutivo) ed emetterà dei Rapporti di Verifica contenente eventuali rilievi sul progetto. Secondo lo standard adottato, in estrema sintesi la verifica effettuata da BV accerta:

- *Conformità del Progetto: la verifica assicura il rispetto dei requisiti definiti in fase di Programmazione; asserisce la fattibilità del progetto entro i termini previsti e l'economicità delle scelte progettuali*
- *Trasparenza ed efficacia: favorisce l'individuazione di specifiche chiare ed efficaci; monitora l'avanzamento del Progetto in ogni fase, favorendo il dialogo costante tra Committente e Progettista*
- *Riduzione dei rischi dell'Appalto: riduce il rischio dell'insorgere di contenziosi durante la realizzazione, tutelando così la Stazione Appaltante, il Progettista, l'Impresa affidataria e il Contribuente.*
- *Qualità dell'Opera: il fine ultimo della Verifica è la Qualità, ovvero la piena soddisfazione da parte dell'Opera dei bisogni definiti e la possibilità per l'Utente finale di goderne nei tempi e nei modi previsti.*



La Verifica di Bureau Veritas si articola in quattro fasi:

FASE 1 – Pianificazione

Nel **Piano delle Attività** Vengono definite le tempistiche di svolgimento del processo di verifica che coinvolge i diversi attori: Progettisti, Verificatori e RUP.

Nel **Piano dei Controlli** sono riportate le verifiche che saranno effettuate sul progetto in ottemperanza alla normativa vigente applicabile e a quanto previsto contrattualmente con il Cliente

FASE 2 - Esame del progetto

Ciascun ispettore verificherà l'ambito di propria competenza al fine di accertare la rispondenza dei documenti (relazioni, elaborati grafici, capitolati, computi) ai dati e requisiti di base e per garantire che gli stessi siano tecnicamente corretti, completi, congruenti e che le soluzioni progettuali siano conformi alla normativa vigente. La verifica, pertanto, verrà effettuata **anche in termini interdisciplinari** tra i diversi ispettori del gruppo di verifica.

Questa fase si conclude con l'emissione del **Rapporto Iniziale di Verifica**

FASE 3 – Contraddittorio

A valle della formulazione dei rilievi contenuti nel Rapporto Iniziale di Verifica, avviene la fase di contraddittorio che coinvolge i Progettisti, i Verificatori ed il RUP. **I progettisti forniscono il riscontro ai Rilievi** (aventi avviso NC oppure OS) formulati dal Verificatore, eventualmente tramite il RUP, al fine di dirimere i Rilievi e/o proporre opportune azioni correttive. **I Verificatori esprimeranno un giudizio in merito** ai riscontri/azioni correttive formulati dai Progettisti.

I contenuti del contraddittorio sono riportati in un **Rapporto di Verifica Intermedio**.

FASE 4 - Riesame del progetto

I Progettisti, a seguito dell'impegno assunto in fase di contraddittorio, **revisano e/o integrano il dossier progettuale** al fine di trattare positivamente tutti i Rilievi (aventi avviso NC oppure OS). **I Verificatori procedono alla verifica dei nuovi documenti e/o delle parti revisionate** al fine di accertare il trattamento positivo dei Rilievi. Quest'ultima fase si conclude con l'emissione del **Rapporto Conclusivo di Verifica** che in conformità all'art. 41, comma 7 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, riassume cronologicamente tutto il processo di verifica e ne riporta le risultanze dell'attività svolta.

4.4 Gestione documentazione

Saranno emesse le seguenti tipologie di rapporti (in lingua italiana e in formato digitale):

- *Rapporto Iniziale di Verifica del Progetto (RIVP) emesso in formato digitale*
- *Rapporto di Verifica Intermedio (RVI) o fase di contraddittorio, emesso in formato digitale*
- *Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto (RCVP) emesso firmato digitalmente*

I Rilievi sono distinti in "Osservazione" e/o "Non Conformità" e l'intera analisi è codificata con "AVVISI" il cui significato è il seguente:

C	CONFORME: Valutazione positiva senza commenti.
OS	OSSERVAZIONE: Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo e la gestione dell'Appalto.
NC	NON CONFORME: Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. Altresì in tutti i casi di documentazione parziale e/o assente.
S	SOSPESO: Applicabile solo nei casi di verifica in progress. Quando risulta mancante un documento del progetto e/o documenti progettuali necessari per effettuare la totalità dei controlli, oppure quando viene rimandata la valutazione completa dell'elaborato ad avvenuta ricezione di documenti che consentano di effettuare la completezza dei controlli sull'elaborato stesso.

4.5 Trattamento delle Non Conformità / Osservazioni



I rilievi, espressi in termini di non conformità/osservazioni, emersi nel corso delle verifiche sono trasmessi all'Organizzazione sotto forma di rapporti di ispezione.

L'Organizzazione deve prendere in carico tutte le non conformità/osservazioni rilevate, e trasmettere a BVI la proposta di risoluzione e le azioni correttive previste.

Tutte le azioni definite per risolvere le anomalie devono essere attuate dall'Organizzazione entro le date previste e sono verificate da BVI, nel corso di una eventuale Verifica ad hoc, oppure, quando possibile, tramite l'esame di opportuna documentazione fornita dall'organizzazione.

Tempistiche di risoluzione:	
C	-
OS	Entro la fine dell'iter o comunque entro tempistiche che permettano a BV di verificare l'eventuale risoluzione dell'osservazione formulata.
NC	Nella riemissione del documento rivisto/integrato.

Solo nel caso di avvisi Non Conformi, BVI verifica la risoluzione positiva degli stessi e in caso di non risoluzione degli avvisi Non Conformi il Rapporto Conclusivo riporterà un esito "Non Conforme" come previsto dal Regolamento Accredia RT07 rev.03 cogente dal 14.02.2023.

4.6 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- Mette a disposizione di Bureau Veritas Italia tutta la documentazione necessaria (su supporto informatico e con gli elaborati grafici in formato .dwg e .pdf) e le eventuali autorizzazioni richieste per consentire lo svolgimento dell'attività
- Redigere il verbale di validazione (qualora applicabile).



5. ISPEZIONE SULLA ESECUZIONE DI OPERE

5.1 Servizio Erogato

Il processo costruttivo, in particolare nelle sue fasi di svolgimento in cantiere, è il momento chiave per la garanzia della reale qualità dell'Opera.

In particolare, può essere richiesta al Costruttore la stipula di una polizza assicurativa indennitaria (la Polizza Decennale Postuma) che copra i danni materiali e diretti all'Immobile, derivanti da difetti costruttivi o vizio del suolo, che intervengano nei 10 anni successivi alla stipula del contratto di compravendita.

La Polizza Decennale Postuma è obbligatoria per legge per:

- le Opere Pubbliche, il cui Importo Lavori è superiore a 10.7 Milioni di Euro (vedi D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee Guida Anac)
- le Opere Private di Edilizia Residenziale (vedi L.210/04 e DLgs.122/05)

Anche al di là dell'obbligo legislativo, inoltre, sempre più spesso per le Grandi Opere Private, il Committente richiede contrattualmente tali garanzie.

5.2 Fase di contrattualizzazione dell'attività

Il servizio erogato da BVI, oggetto del presente regolamento, ha inizio a seguito di una richiesta di offerta da parte del Cliente. Le informazioni minime richieste all'emissione di un'offerta sono:

- *Importo lavori delle opere oggetto di realizzazione*
- *Le tempistiche del cantiere*
- *Le missioni coperte da polizza assicurativa*
- *Descrizione delle opere oggetto della costruzione (relazione illustrativa).*

5.3 Procedura di ispezione

Il Servizio di Controllo tecnico si svolge secondo le seguenti fasi:

Verifica del progetto

BVI provvederà all'esame della documentazione progettuale ed emetterà un Rapporto Iniziale di Controllo Tecnico RICT contenente eventuali commenti ed osservazioni sul progetto

Il controllo sui documenti di progetto ha l'obiettivo di rilevare, per quanto possibile, i possibili errori di concezione, o di definizione dei dettagli esecutivi attraverso verifiche dimensionali a campione, che possono essere contenuti nei documenti esaminati.

In linea generale si dovranno tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- *se il progetto è completo e correttamente definito*
- *se la normativa applicata è quella attualmente in vigore*
- *se le soluzioni proposte sono accettabili con riferimento alla normativa*
- *se esistano eventuali contraddizioni tra i diversi documenti di progetto*

Dovranno essere forniti, ove applicabili, i seguenti documenti:

- *disegni esecutivi e loro elenco*
- *documentazione tecnica/note di calcolo*
- *capitolati tecnico prestazionali/schede tecniche dei materiali utilizzati*

Ispezioni in Cantiere

Sulla scorta delle informazioni a disposizione ed a seguito dell'esame del progetto, BVI effettuerà una analisi di rischio volta ad individuare le opere e le lavorazioni che, con riferimento all'oggetto della polizza, necessitano di maggior controllo.

Le attività operative in campo saranno definite nel dettaglio in un Piano di Ispezioni che, redatto in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, specifica i controlli da eseguire. Il numero minimo di ispezioni da effettuare è definito nelle Tabelle 1 - 3 riportate nell'RT07 – rev.3

La stesura del Piano dei Controlli consentirà di programmare le visite in cantiere. A tal fine le ispezioni saranno pianificate con riferimento alle lavorazioni più complesse o critiche connesse alla realizzazione dell'opera.



Il controllo effettuato da BVI durante la realizzazione delle opere ha come principali obiettivi:

- *verificare la conformità dell'esecuzione delle opere con i documenti di progetto e con le regole della buona tecnica;*
- *segnalare eventuali rischi che possono derivare da una non corretta esecuzione e che potrebbero essere causa di eventuali sinistri con riferimento alla copertura assicurativa.*

A tal fine le visite in cantiere saranno stabilite con riferimento ai momenti focali ed alle fasi maggiormente critiche di realizzazione dell'opera e per ogni visita in cantiere (o per visite svolte nello stesso mese solare) verrà emessa una Scheda di Controllo SC contenente le osservazioni evidenziate durante l'ispezione

Esame documentazione finale

In questa fase finale BVI provvederà all'analisi dei documenti rilasciati a conclusione della realizzazione, quali:

- *dichiarazione di fine lavori*
- *documentazione di cantiere*
- *documenti di collaudo delle opere/certificati di regolare esecuzione*

Emissione RAPPORTO FINALE

A conclusione dell'attività verrà emesso un Rapporto Finale di Controllo Tecnico RFCT, che conterrà:

- *le osservazioni dedotte dopo l'esame documentale*
- *una sintesi delle osservazioni emerse durante le ispezioni in cantiere e riportate nelle Schede di controllo*
- *una sintesi complessiva delle verifiche effettuate con riferimento agli elementi visionati e sottoposti a controllo.*

Coerentemente con le procedure di accreditamento (UNI CEI EN ISO IEC 17020) l'attività di controllo tecnico ha come finalità l'emissione di un rapporto conclusivo in cui viene data evidenza di tutti i controlli (progettuali e in cantiere) previsti. L'attività pertanto prescinde dalle scelte / valutazioni dell'Assicuratore a seguito dei contenuti del rapporto tecnico finale emesso dal controllore tecnico.

5.4 Gestione Documentazione

Saranno emesse le seguenti tipologie di rapporti (in lingua italiana e in formato digitale):

- *Rapporto Iniziale di Controllo Tecnico (RICT)*
- *Schede di Controllo (SC) relative ad ogni visita in cantiere, incluso report fotografico*
- *Rapporto Finale di Controllo Tecnico (RFCT) emesso firmato digitalmente*

A conclusione del servizio tutta la documentazione tecnica digitale oggetto della verifica del controllore tecnico verrà trasmessa al cliente in un unico folder compresso firmato digitalmente

Le Non Conformità/Osservazioni rilevate durante le fasi di valutazione/ispezione portano all'emissione di singoli avvisi su aspetti tecnici:

Sigle utilizzate:	
C	Conforme costituisce una valutazione positiva senza commenti
OS	Osservazione Indica un aspetto progettuale e/o realizzativo non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e/o realizzativo e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell'Appalto.
NC	Non Conforme Indica la condizione di quando un elemento del progetto e/o di realizzazione contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Nota: Non conformità di carattere normativa sul processo di rintracciabilità dei materiali (elaborati di progetto, registri getti, DDT provini sui materiali) verranno codificate fin dal primo rilievo con la sigla NC (Non Conforme)



5.5 Trattamento delle Non Conformità / Osservazioni

I rilievi, espressi in termini di non conformità/osservazioni, emersi nel corso delle verifiche sono trasmessi all'Organizzazione sotto forma di rapporti di ispezione.

L'Organizzazione deve comunicare a BVI per tutte le non conformità/osservazioni rilevate, la proposta di risoluzione e le azioni correttive previste.

Tutte le azioni definite per risolvere le anomalie devono essere attuate dall'Organizzazione entro le date previste e sono verificate da BVI, nel corso di una eventuale Verifica ad hoc, oppure, quando possibile, tramite l'esame di opportuna documentazione fornita dall'organizzazione.

Tempistiche di risoluzione:	
C	-
OS	Entro la fine dell'iter o comunque entro tempistiche che permettano a BV di verificare l'eventuale risoluzione dell'osservazione formulata.
NC	Nella riemissione del documento rivisto/integrato e/o nella successiva visita ispettiva.

Solo nel caso di avvisi Non Conformi, BVI verifica la risoluzione positiva degli stessi e in caso di non risoluzione degli avvisi Non Conformi il Rapporto Finale riporterà un esito "Non Conforme" come previsto dal Regolamento Accredia RT07 rev.02 cogente dal 01.01.2020.

5.6 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

Mette a disposizione di Bureau Veritas Italia tutta la documentazione necessaria (su supporto informatico e con gli elaborati grafici preferibilmente in formato .dwg e .pdf) e le eventuali autorizzazioni richieste per consentire lo svolgimento dell'attività. Fornire personale di assistenza durante il sopralluogo ed eventuali mezzi necessari alle operazioni in quota.

6. VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DPR 462/01 E SMI

6.1 Servizio Erogato

BVI è abilitato con Decreto del 03/07/2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica degli impianti di cui al D.P.R. 462/01 – G.U. n. 165 del 16/07/2013 con successive proroghe in ultima quella di cui al Decreto Direttoriale del 23/12/2019 per i seguenti impianti:

- Impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche*
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V*
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre i 1000 V*
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione*

Ai sensi del D.P.R. 462/01 art. 4, 6 e 7 le verifiche sugli impianti di cui sopra possono essere:

- *Periodiche*
- *Straordinarie*

Verifiche periodiche

Le verifiche periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni ad esclusione degli impianti installati nei cantieri, in locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e sugli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione per i quali la periodicità è biennale.

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono effettuate nei casi di:

- a) *esito negativo della verifica periodica*
- b) *modifica sostanziale dell'impianto*
- c) *richiesta del datore di lavoro*

Tutte le tipologie di verifiche (ispezioni) di cui sopra, prevedono l'accesso dell'ispettore in tutti i locali del luogo di lavoro accompagnati dal manutentore elettrico incaricato dal datore di lavoro; l'attività prevede prove strumentali atte ad accertare lo stato di conservazione degli impianti (alcune di queste con sgancio temporaneo dell'energia elettrica), esami a vista sugli impianti, analisi della documentazione tecnica messa a disposizione durante le ispezioni, annotazione dei dati necessari per redigere il verbale e rapporto di verifica.

6.2 Fase di contrattualizzazione dell'attività

Il servizio erogato da BVI, oggetto del presente regolamento, ha inizio a seguito di una richiesta di offerta di un Datore di lavoro tenuto a verificare i propri impianti così come indicato negli art. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01.

Le informazioni minime richieste all'emissione di un'offerta sono:

- *Tipologia del servizio (verifica impianti di terra, verifica luoghi pericolo esplosione, verifica contro le scariche atmosferiche)*
- *Livello di tensione di alimentazione, e sistema di distribuzione*
- *Potenza disponibile*
- *Destinazione d'uso dei locali (ambiente ordinario, luogo a maggior rischio in caso di incendio, locali ad uso medico, cantieri, luoghi con pericolo di esplosione)*
- *Periodicità con la quale effettuare le verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01 (biennale o quinquennale a seconda della tipologia di impianto)*
- *Tipologia del sistema di protezione contro le scariche atmosferiche*

Successivamente sulla base di quanto sopra ed eventuale sopralluogo, BVI emette offerta per erogazione del servizio richiesto dal datore di lavoro.

Se il datore di lavoro accetta la proposta di BVI, è possibile pianificare e avviare l'attività ispettiva, essendo a conoscenza dell'indirizzo dell'impianto e dei riferimenti per la fatturazione e l'invio dei verbali e rapporti di verifica.

6.3 Procedura di ispezione

6.3.1 Impianti e Dispositivi di protezione contro le Scariche Atmosferiche

a) Analisi documentale

Il giorno della verifica, se non precedentemente acquisita da BVI, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore la seguente documentazione:

- *Valutazione del rischio ai sensi della NORMA CEI EN 62305 e al Dlgs 81-08 art. 80, e art 84*
- *Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione installati (SPD, LPS) (D.M. 37/08)*
- *Progetto e planimetria per gli impianti di cui sopra*
- *Denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche*
- *Verballi di verifica anni precedenti (altri organismi o enti pubblici)*

b) Verifica visiva

L'ispettore deve accertarsi del buono stato di conservazione dell'impianto, verificando lo stato di usura dei componenti di sicurezza.

c) Verifica strumentale

- *Prove di continuità nei vari punti costituenti l'impianto*
- *Misura della resistenza dell'impianto disperdente*

6.3.2 Impianti di messa a terra di Impianti alimentati fino a 1000V

a) Analisi documentale

Il giorno della verifica, se non precedentemente acquisita da BVI, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore la seguente documentazione:

- *Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra (L. 46/90 – D.M. 37/08);*
- *Progetto dell'impianto elettrico e di messa a terra comprendente schemi elettrici e planimetrie maglia di terra*
- *Denuncia dell'impianto di messa a terra*
- *Verballi di verifica anni precedenti (altri organismi o enti pubblici)*

b) Verifica visiva

L'ispettore deve accertarsi del buono stato di conservazione dell'impianto, verificando lo stato di usura dei componenti di sicurezza

c) Per impianti di messa a terra non complessi, per le verifiche successive a quella iniziale, in carenza di documentazione, il tecnico incaricato deve valutare se sussistono le condizioni per effettuare la verifica. (Guida CEI 64/14 V1 2021, Par. 1.3.2)

d) Verifica strumentale

- *Misura della resistenza dell'impianto di terra nei sistemi TT (tramite LOOP TEST o metodo voltamperometrico)*
- *Prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione, equipotenziali e equipotenziali supplementari*
- *Prova d'intervento dei dispositivi a corrente differenziale*
- *Misura dell'impedenza dell'anello di guasto nei sistemi TN*
- *Misura della corrente di primo guasto e coordinamento nei sistemi IT*
- *Se presenti locali medici (verifiche nei gruppi I e II come previsto dalla sezione 7 della norma CEI 64-8)*

6.3.3 Impianti di messa a terra di Impianti alimentati oltre i 1000V

a) Analisi documentale

Il giorno della verifica, se non precedentemente acquisita da BVI, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore la seguente documentazione:

- *Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra (L. 46/90 – D.M. 37/08)*
- *Progetto dell'impianto elettrico e di messa a terra comprendente schemi elettrici e planimetrie maglia di terra*
- *Denuncia dell'impianto di messa a terra*
- *Verballi di verifica anni precedenti (altri organismi o enti pubblici)*
- *Documento dell'ente fornitore di energia elettrica circa i valori delle correnti di guasto a terra e tempo di eliminazione del guasto lato MT o AT*

b) Verifica visiva

L'ispettore deve accertarsi del buono stato di conservazione dell'impianto, verificando lo stato di usura dei componenti di sicurezza.

c) Verifica strumentale

- *Misura della resistenza totale di terra col metodo voltamperometrico*
- *Eventuali rilievi delle tensioni di passo e contatto*
- *Prove di continuità dei conduttori di terra, di protezione, equipotenziali e equipotenziali supplementari*

6.3.4 Impianti Elettrici installati in Luoghi con pericolo di Esplosione

a) Analisi documentale

Il giorno della verifica, se non precedentemente acquisita da BVI, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore la seguente documentazione:

- *Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (L. 46/90 – D.M. 37/08);*
- *Progetto dell'impianto elettrico;*
- *Omologazione dell'impianto elettrico (da parte di ente pubblico);*
- *Classificazione delle zone con pericolo di esplosione in accordo alle norme CEI del comitato 31 e al DLgs 81-08 art. 80 art. 85 e art. 294;*
- *Planimetria con estensione delle zone con pericolo di esplosione*
- *Certificazione dei materiali e componenti installati nei luoghi con pericolo di esplosione certificati di conformità ai sensi della direttiva 94/9/CE recepita con il D.P.R. 126/98 o della direttiva 2014/34/UE recepita con il decreto legislativo 19 maggio 2016 n. 85, dichiarazioni del costruttore, gruppi e classi di temperatura, ecc.);*
- *Relazione di calcolo dei circuiti a sicurezza intrinseca (se presenti)*
- *Verbali di verifica anni precedenti (altri organismi o enti pubblici)*

b) Verifica visiva

L'ispettore deve accertarsi del buono stato di conservazione dell'impianto, verificando lo stato di usura dei componenti di sicurezza.

c) Verifica strumentale

Le tipologie di verifiche previste sono le stesse indicate precedentemente per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

Queste verifiche, tuttavia, vengono effettuate esclusivamente previa bonifica del luogo ad opera del Datore di lavoro da atmosfere potenzialmente esplosive o comunque in zone sottoposte al controllo costante della presenza/assenza delle stesse.

6.4 Gestione Documentazione

Al termine delle verifiche, l'ispettore BVI deve redigere il verbale e il rapporto di verifica (in seguito solo verbale). Si possono avere due tipologie di verbale:

- Se nello svolgimento dell'attività non sono emerse "criticità" (per criticità si intende violazioni di legge ai sensi del Titolo III Capo III del DLgs 81/08) l'ispettore emette un verbale positivo, che viene caricato sul sistema informatico aziendale (tool), validato dal Responsabile tecnico o dal Sostituto del Responsabile tecnico e quindi inviato al datore di lavoro dalla segreteria di competenza. Il verbale positivo viene emesso entro **30 giorni** lavorativi (salvo casi particolari che richiedono un'attesa più lunga).
E' previsto un sistema di alert nel tool ASP IVS che previene il mancato rispetto delle tempistiche massime. Ciò permetterà a Bureau Veritas di tracciare le anomalie e dare avviso, se del caso, al cliente proponendo una soluzione alternativa quale, per esempio, la sostituzione dell'ispettore e la ripetizione della verifica in via prioritaria a spese BVI.
- Se nello svolgimento dell'attività sono emerse "criticità", l'ispettore emetterà un verbale negativo. Al termine dei lavori e comunque subito dopo avere rilevato la criticità l'ispettore deve informare il Datore di lavoro anche sulle possibili conseguenze dell'emissione del verbale negativo. Il verbale negativo, dopo la validazione da parte del Responsabile Tecnico (o Sostituto), dovrà quindi essere trasmesso alle autorità di pubblica vigilanza



territorialmente competente (UPG – Ufficiali di polizia giudiziaria) e al Datore di lavoro, entro le **48 ore** successive rispetto al termine delle verifiche.

6.5 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- *Fornire a Bureau Veritas tutte le informazioni e documenti richiesti e necessari alla buona riuscita della verifica*
- *Garantire la disponibilità della ditta di manutenzione nei minimi tempi tecnici necessari per rispettare la periodicità di verifica prevista dal D.P.R. 462/01*
- *Comunicare a Bureau Veritas con tempestività eventuali modifiche ai dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche all'impianto*
- *Dare libero accesso a tutte le parti dell'impianto agli Ispettori di Bureau Veritas*
- *Accettare senza costi aggiuntivi a carico del Cliente, l'eventuale presenza di Ispettori dell'Organismo di controllo o di Accreditazione in veste di osservatori, i quali saranno notificati da Bureau Veritas ed accettare eventuali Ispettori Bureau Veritas in affiancamento/addestramento o in veste di osservatori*
- *Accettare, salvo la possibilità di ricorrere, gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni riscontrate durante le verifiche*
- *Conservare il verbale e renderlo disponibile per le verifiche successive dell'impianto e a disposizione degli organi di vigilanza (ATS, ASL, INAIL) quando richiesto*
- *Mantenere la periodicità di verifica, consapevole che la mancata effettuazione delle verifiche periodiche comporta sanzioni.*

6.6 Mancata Verifica

Nel caso in cui il verificatore, una volta giunto presso l'ubicazione dell'impianto, non potesse eseguire l'attività di verifica già programmata per motivazioni non imputabili alla responsabilità di Bureau Veritas Italia SpA (ad esempio: impianto difforme rispetto ai dati di offerta, assenza di documentazione, mancata assistenza della ditta manutentrice, verifica già eseguita da un altro ente, ecc.) o tali da non permettere la formulazione di un esito, al cliente sarà inviata una evidenza riportante le motivazioni per cui, nonostante la presa in carico, l'attività ispettiva non è stata eseguita o completata



7. VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DELL'ALLEGATO VII DEL D.LGS.81/08 E D.M. 11.04.2011 E DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624

7.1 Servizio Erogato

Bureau Veritas opera le attività disciplinate dal presente Regolamento, nelle regioni indicate nell'elenco scaricabile al link https://cdn1-www.bureauveritas.it/sites/g/files/zyfpx256/files/media/document/001_a.Personale_BV_per_regione_Rev.36_01_2025.pdf

Bureau Veritas opera nell'ambito dello schema ISP quale organismo di ispezione (Odi) di tipo A come definito in UNI CEI EN ISO IEC 17020:2012, appendice A per l'esecuzione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro in accordo all'Allegato VII del D.Lgs 81/08 ed al D.M. 11 aprile 2011 e ss.mm.ii per i seguenti gruppi:

- **SC – Sollevamento Cose, ovvero Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga**
 - a. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
 - b. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
 - c. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
 - d. Carrelli semoventi a braccio telescopico
 - e. Idroestrattori a forza centrifuga
- **SP – Sollevamento persone**
 - a. Scale aeree ad inclinazione variabile
 - b. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
 - c. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
 - d. Ponti sospesi e relativi argani
 - e. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
 - f. Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente
- **GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento**
 - a. Attrezzature a pressione:
 - I. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
 - II. Generatori di vapor d'acqua
 - III. Generatori di acqua surriscaldata
 - IV. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
 - V. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW
 - VI. Forni per le industrie chimiche e affini
 - b. Insiemi:
Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

Ai sensi dell'art. 71 comma 12 del D.lgs. 81/08 Bureau Veritas in qualità di soggetto privato abilitato acquista la qualifica di incaricato di pubblico servizio e risponde direttamente alla struttura titolare della funzione. Le attività di ispezione seguono le periodicità definite dall'allegato VII del testo unico 81/2008.

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare:

- la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso
- lo stato di manutenzione e conservazione
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro
- l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo

Queste attività di verifica periodica:



- Non sono collaudi
- Non sono finalizzate alla verifica della conformità alle direttive comunitarie di prodotto
- Non sono attività di consulenza
- Non sono assimilabili ai controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art. 71 comma 8 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)

È espressamente esclusa qualunque forma di consulenza da parte di Odl, che possa far venir meno la natura di imparzialità ed indipendenza della valutazione svolta.

7.2 Fase di contrattualizzazione dell'attività

L'articolo 71, comma 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., prevede per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Decorso tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di soggetti pubblici o privati abilitati. In aggiunta a ciò il medesimo articolo prevede che le successive verifiche siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati.

Per accedere ai servizi di verifica, il Richiedente deve fornire a Bureau Veritas le seguenti informazioni: generalità dell'Organizzazione richiedente, dati caratteristici dell'attrezzatura da sottoporre a verifica periodica, generalità del luogo di verifica, documentazione tecnica da rendere disponibile in sito (es: dichiarazione di conformità, scheda tecnica, registro di controllo, istruzioni d'uso etc.).

Ricevuta la richiesta, Bureau Veritas verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e formula, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, un'offerta economica; la quotazione economica non può differire in difetto o in eccesso di oltre il 15% delle tariffe definite con Decreto in ottemperanza del comma 3 dell'art.3 del Decreto 11 Aprile 2011.

Con l'invio a Bureau Veritas dell'offerta economica controfirmata dall'organizzazione richiedente, l'ordine viene riesaminato e si intende formalmente accettato. Viene quindi aperta la pratica dalla segreteria e conclusa ufficialmente la fase contrattuale.

7.3 Esecuzione della verifica

A seguito della stipula del contratto, sulla base dell' "Elenco Verificatori", il back office IVS incarica il Verificatore che eseguirà la verifica. Il Cliente ha la facoltà di recusare il verificatore assegnato in caso vi siano comprovate ed argomentate minacce all'imparzialità ed indipendenza delle attività programmate da Bureau Veritas.

Prima di iniziare le attività, il verificatore prende contatti con l'organizzazione per pianificare la verifica informandosi relativamente alla disponibilità logistica del Cliente: disponibilità delle attrezzature da verificare e sulle norme di sicurezza dell'azienda dove deve svolgere l'attività.

Si ricorda che, come indicato dal DM 11/4/11, All. II, punto 5.3.1, per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente ed i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Le verifiche periodiche si sviluppano nelle seguenti fasi:

7.3.1 Verifiche su attrezzature di lavoro gruppo SC e SP (Allegato II del D.M. 11/04/2011)

Prima verifica periodica

Essa e' finalizzata a:

- identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
 - dichiarazione CE di conformità;
 - dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
 - tabelle/diagrammi di portata (ove previsti) ;



- diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
- istruzioni per l'uso.
- accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- verificare la regolare tenuta del «registro di controllo».
- controllarne lo stato di conservazione;
- effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza

Inoltre al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, il tecnico incaricato da Bureau Veritas compila la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV del Decreto 11 Aprile 2011

Verifica periodica successiva alla prima

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Il datore di lavoro deve richiedere all'ASL o al soggetto abilitato l'ispezione almeno 30 giorni prima della scadenza della verifica. Tale attività viene svolta secondo le modalità sopra indicate. Nei casi in cui è previsto, l'ispettore richiede la visione delle risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche.

7.3.2 Verifiche su attrezzature di lavoro gruppo GVR (Allegato II del D.M. 11/04/2011)

Per le attrezzature di lavoro del gruppo GVR (gas, Vapore e riscaldamento) sono previste le seguenti tipologie di verifiche periodiche :

- Prima verifica periodica
- Verifica periodica successiva alla prima distinta in :
 - *Verifica di funzionamento*
 - *Verifica interna per generatori di vapore*
 - *Verifica di integrità*

Prima verifica periodica

Essa è finalizzata a :

- Identificare l'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme).
- Verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme)
- Verificare la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio
- Controllare l'esistenza e la corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.
- Esaminare la documentazione tecnica
- Controllare la funzionalità dei dispositivi di protezione
- Controllare i parametri operativi

Oltre al verbale, il tecnico incaricato da Bureau Veritas compila la scheda tecnica dell'attrezzatura a pressione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro.

Verifica periodica successiva alla prima

Tale ispezione consiste nelle seguenti attività :

- verifica di funzionamento che prevede:
 - i. *esame documentale.*
 - ii. *controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione: possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure. ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza. il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante*
 - iii. *controllo dei parametri operativi: finalizzati all'accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti.*
 - iv. *Annotazione di eventuali interventi di riparazione.*
- Verifica di integrità decennale:



consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:

- a) data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura;
 - b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
 - c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
 - d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto
- Verifica di visita interna:
Attività eseguita qual'ora richiesta da legge. Consiste in un esame visivo delle parti sia internamente che esternamente

7.4 Verbale di verifica

Al termine della verifica a seconda del caso, l'ispettore Bureau Veritas compila, tramite il tool gestionale ASP IVS, i verbali di verifica specifici per le singole attrezzature, facendoli firmare dal Richiedente o da un suo rappresentante e rilasciandone una copia allo stesso. L'ispettore allega l'eventuale Scheda Tecnica in occasione delle Prime verifiche periodiche.

Successivamente l'Ispettore ricarica sul sistema gestionale interno il relativo "Verbale di Verifica" con la firma apposta dal committente. La documentazione prodotta durante la verifica viene sottoposta ad analisi e approvazione interna (riesame) da parte del Responsabile Tecnico o SRT di Bureau Veritas entro 25 giorni lavorativi. Questa fase ha lo scopo di verificare l'esattezza formale e il rispetto ai requisiti delle risultanze dell'ispezione.

Se RT e/o SRT individuano verbali non adeguati, contattano il Verificatore per chiarimenti e gli richiedono di rimettere il verbale con le adeguate modifiche/integrazioni. Il verbale definitivo verrà quindi ritrasmesso al cliente.

L'organizzazione richiedente deve mantenere presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata copia del verbale di verifica, della scheda tecnica e della documentazione dell'attrezzatura. In caso di necessità di revisione ad un verbale, dopo la prima fase di approvazione interna,

Bureau Veritas analizzerà l'impatto delle modifiche sul precedente verbale e la possibile soluzione secondo le proprie procedure operative. Qualora ci siano le condizioni per la revisione, verrà inviato al Cliente la nuova emissione e verrà chiarito che il nuovo verbale annulla e sostituisce il precedente. Altrimenti si valuterà il rifacimento della verifica nei tempi tecnici necessari.

7.4.1 Caso di esito positivo

Nel caso di "esito positivo" (adeguatezza dell'attrezzatura di lavoro ai fini della sicurezza) l'impianto/attrezzatura sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio ottemperando alle eventuali Osservazioni verbalizzate.

7.4.2 Caso di esito negativo

Nel caso di "esito negativo" (NON adeguatezza dell'attrezzatura di lavoro ai fini della sicurezza), Bureau Veritas invia il verbale entro 2 giorni dall'emissione, tramite PEC, all'organo di vigilanza competente per territorio in virtù di quanto previsto dal DLgs 81/08 e smi. Nella comunicazione vengono indicati il responsabile e la motivazione dell'esito negativo nella denuncia. Tale comunicazione viene inviata anche allo stesso cliente

Al datore di Lavoro e' fatto divieto l'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro che presenta la non conformità/violazione. Solo dopo aver provveduto a mettere in regola l'attrezzatura, il Datore di lavoro puo' richiedere una nuova verifica. La rimessa in servizio puo' avvenire solo dopo il rilascio del verbale positivo.

7.4.3 Sospensione o Interruzione della verifica sull'impianto - circolare MLPS 25 maggio 2012

Nel caso in cui il tecnico verificatore non può concludere la verifica per la necessità di acquisire ulteriore documentazione o effettuare a supporto prove, controlli o indagini aggiuntive, la verifica deve ritenersi **sospesa** ovvero i termini devono essere congelati al momento dell'effettuazione della verifica, per poi riprendere nel momento in cui quanto richiesto dal verificatore viene fornito dal datore di lavoro.

Il tecnico rilascia un verbale nel quale specifica le cause che hanno determinato la sospensione della verifica ed il termine entro il quale quanto richiesto deve essere prodotto



A seguito di interruzione della verifica per cause imputabili al committente (indisponibilità attrezzatura, anomalie che impediscono l'esecuzione della verifica, indisponibilità del personale di supporto, ecc), il verificatore informa il Cliente illustrando la situazione e concorda un altro accesso all'impianto per proseguire la visita.

I termini della verifica devono ritenersi interrotti ovvero vengono azzerati e riprenderanno solo una volta formalizzata la rimozione dell'impedimento. Il tecnico verificatore rilascia verbale al datore di lavoro nel quale sono specificate le cause che hanno impedito l'effettuazione della verifica

In qualunque momento si renda necessario interrompere o sospendere la verifica, l'attività verrà riprogrammata con la seguente modalità :

- Bureau Veritas, provvederà ad addebitare la tariffa prevista per sopralluogo a vuoto: si applicherà l'importo minimo tra la verifica dell'attrezzatura e l'importo corrispondente alla tariffa oraria per il tempo impiegato (compresi i trasferimenti), come da tariffario nazionale pubblicato nella G.U. 279 del 29/11/2012 e ss.mm.ii..
- Se invece l'interruzione dell'ispezione è da attribuire a Bureau Veritas, l'intervento per il proseguimento della visita verrà riprogrammato e non comporterà costi aggiuntivi per il Cliente.

7.5 Gestione documentazione

Bureau Veritas tiene l'elenco aggiornato delle verifiche periodiche effettuate e della relativa documentazione emessa. I verbali di verifica periodica e straordinaria rilasciati vengono conservati per dieci anni. Trimestralmente, come previsto dalla decreto di abilitazione del MLPS, Bureau Veritas trasmette copia dei verbali emessi ed i relativi dati all'INAIL utilizzando l'apposito portale informatizzato ASA.

7.6 Riservatezza

Bureau Veritas si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc.) salvo quando prescritto da disposizione di legge. Tale impegno riguarda anche tutto il personale ed i collaboratori esterni dell'Organismo.

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di verifica, riproducendolo nella sua interezza, per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto della verifica

7.7 Impegni del Cliente

Il Richiedente, si impegna a fornire la massima collaborazione al personale di Bureau Veritas durante tutte le fasi dell'attività di verifica, accettando tutti i requisiti e le prescrizioni poste dal presente Regolamento, impegnandosi a trasferirne i contenuti a tutti i soggetti coinvolti e garantendone il rispetto da parte degli stessi, ed in particolare si impegna a:

- ✓ *non formulare analoga richiesta di verifica ad altro soggetto abilitato durante la validità del contratto;*
- ✓ *accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di funzionari Ministeriali in veste di osservatori e/o di ispettori Bureau Veritas in affiancamento/addestramento e ispettori in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo o audit interni);*
- ✓ *garantire al personale Bureau Veritas (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;*
- ✓ *consentire al personale ispettivo Bureau Veritas designato, libero accesso in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;*
- ✓ *mettere a disposizione del personale ispettivo Bureau Veritas, all'atto della verifica, la documentazione tecnica necessaria ;*
- ✓ *inoltre, quando necessario, deve mettere a disposizione all'atto della verifica, i mezzi opportuni (ad esclusione della strumentazione di misura) e il personale occorrente (art.82 del D.Lgs. 81/08). Detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del cliente);*
- ✓ *comunicare prima della verifica a Bureau Veritas qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti importanti e modifiche dell'attrezzatura di lavoro ;*
- ✓ *ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a Bureau Veritas le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale*



Bureau Veritas, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con Bureau Veritas ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza e di DPI specifici da utilizzare, in aggiunta a quelli normalmente in dotazione agli ispettori Bureau Veritas;

- ✓ *accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni emerse nel corso delle verifiche. Per eventuali reclami o ricorsi riferirsi a quanto dettagliato nel successivo paragrafo 1;*
- ✓ *restituire copia dei verbali di verifica sottoscritti in fase di sopralluogo, brevemente o per mail entro 5 giorni dalla ricezione ;*
- ✓ *non apportare modifiche ai Verbali di ispezione emessi da Bureau Veritas*

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, Bureau Veritas ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberata da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

Il Richiedente solleva Bureau Veritas da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali danni alle attrezzature o sue parti o ad altre macchine ed attrezzature, compreso il fermo delle attrezzature anche dovute a non conformità, a difformità con quanto indicato nella documentazione consegnata a Bureau Veritas o a mancata informazione del Datore di Lavoro internamente all'azienda dell'intervento di verifica.



8. VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI MINIMI NONCHÉ DELL'EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SICUREZZA NECESSARI PER LA MESSA IN SERVIZIO DELLE GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANSEUROPEA, AI SENSI DEL D.LGS 264/2006

8.1 Servizio Erogato

Il servizio riguarda l'attività di verifica della sussistenza dei requisiti minimi nonché dell'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari per la messa in servizio delle gallerie della rete stradale transeuropea, ai sensi del D.Lgs 264/2006, come dettagliato nella Procedura.

8.2 Fase di contrattualizzazione dell'attività

Il servizio erogato da BVI, oggetto del presente regolamento, ha inizio a seguito di una richiesta di offerta che può essere o di origine pubblica (tramite bando di gara e richiesta diretta) o di origine privata.

Le informazioni minime richieste all'emissione di un'offerta sono:

- livello progettuale da sottoporre a verifica;
- localizzazione della Galleria;
- lunghezza della Galleria;
- tempistiche per la messa in esercizio;
- stato di avanzamento del processo di messa in sicurezza (gallerie il cui progetto preliminare non è ancora stato approvato, gallerie il cui progetto preliminare è già stato approvato ma che non sono ancora aperte al traffico, gallerie già in esercizio);
- tempistiche relative alla realizzazione delle Opere.

8.3 Procedura di ispezione

Quanto previsto al p.to 3.4 dell'Allegato 4 del D.Lgs 264/2006 può essere ricondotto a due distinte attività di verifica:

- a) verifica della documentazione inerente alla sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, previsti dall'Allegato 2 del Decreto, mediante esame della relativa documentazione di sicurezza di cui al punto 2.4 dell'Allegato 4 del Decreto (**esame documentale**);
- b) verifica della rispondenza delle misure di sicurezza effettivamente realizzate (**verifica sull'esecuzione delle opere mediante sopralluoghi**) alla documentazione di sicurezza, di cui al p.to 2.4 dell'Allegato 4 del Decreto, che ne attesta il regolare conseguimento.

8.3.1 Esame documentale

In funzione delle specifiche caratteristiche della galleria (lunghezza, opera di nuova realizzazione o esistente, TGM, e altro), BVI verifica i requisiti minimi di sicurezza di cui l'opera deve essere dotata sia obbligatori sia eventualmente integrativi (anche sulla base di quanto previsto dagli Allegati I, II e III della Direttiva e dagli Allegati 2, 3, 4, 4bis e 4ter del DLgs 264/2006). I suddetti requisiti rappresentano la base sulla quale è stato predisposto lo specifico Piano dei Controlli, che sarà utilizzato da BVI per l'esame della documentazione di sicurezza di cui al punto 2.4 dell'Allegato 4 del Decreto.

Ai fini dell'esecuzione della verifica di sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza, BVI richiede al Gestore della galleria la documentazione, di cui al § 3.1 del documento della Commissione Permanente per le Gallerie "Contenuti e modalità di presentazione della documentazione di sicurezza con particolare riguardo alle tematiche inerenti alla redazione dell'analisi di rischio" (nota prot.n. 17015.04-03-2025) (documento CPG, d'ora in poi, per brevità, nel presente documento) quale documentazione a supporto dell'esame documentale.

A compiuta realizzazione dei lavori e degli apprestamenti afferenti ai singoli requisiti di sicurezza, BVI richiede al Gestore della galleria la documentazione, di cui al § 3.2 del documento CPG, quale documentazione a supporto dell'esame documentale.

8.3.2 Verifica sull'esecuzione delle opere

La verifica della effettiva realizzazione delle misure di sicurezza necessarie alla messa in servizio della galleria è effettuata, da parte di BVI, mediante specifiche attività di verifica nell'ambito di sopralluoghi, che saranno effettuate durante la realizzazione dei lavori, nonché al termine dei lavori e del collaudo tecnico dei singoli impianti. Le attività di verifica avranno come obiettivo la rispondenza delle misure di sicurezza effettivamente realizzate a quanto previsto nella documentazione di sicurezza, di cui al punto 2.4

dell'Allegato 4 - con particolare riferimento a quelle infrastrutturali contenute nel progetto della sicurezza di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'Allegato 4, compreso il funzionamento delle opere e degli impianti.

Sulla base dei requisiti minimi di sicurezza, di cui l'opera deve essere dotata, sia obbligatori sia eventualmente integrativi, BVI redige un Piano dei Controlli comprensivo della descrizione dei controlli minimi da effettuare in situ mediante sopralluoghi, al fine di effettuare le suddette verifiche di conformità.

Nella seguente Tabella è indicato il numero minimo di sopralluoghi che saranno effettuati, sulla base della lunghezza della galleria, sia per gallerie di nuova costruzione sia per gallerie esistenti.

NUMERO MINIMO DI SOPRALLUOGHI (Gruppo di lavoro costituito come minimo da due ispettori)				
< 1.000 m	≥ 1000 m e < 1.500 m	≥ 1.500 m e < 3.000 m	≥ 3.000 m e < 5.000 m	≥ 5.000 m
3	6	8	10	12
(*) Il numero minimo dei sopralluoghi potrebbe essere ridotto, qualora il Gruppo di Lavoro fosse costituito da più verificatori				

Il controllo effettuato da BVI durante la realizzazione delle opere ha come obiettivi principali i seguenti:

- verificare la conformità dell'esecuzione delle opere rispetto ai documenti di progetto già verificati;
- rilevare gli eventuali rischi che possono derivare da una esecuzione non idonea;
- esaminare gli elaborati costruttivi di dettaglio sviluppati in corso di esecuzione per definire elementi non sufficientemente approfonditi in fase progettuale;
- verificare che le modalità di posa in opera corrispondano ai documenti di progetto;
- verificare l'idoneità dei materiali utilizzati in riferimento alle specifiche e alle schede tecniche;
- verificare l'adeguatezza dei particolari di posa eventualmente non riportati nei documenti di progetto;
- verificare, a campione, le condizioni relative all'esecuzione delle prove e delle verifiche a carico della ditta installatrice/esecutrice e verificare i risultati rispetto agli standard richiesti.

La verifica in fase di esecuzione viene svolta attraverso check list, specifiche per tipologie di verifiche e di elementi da sottoporre a controllo. Dette check list, compilate nel corso di ogni sopralluogo in cantiere, permettono di seguire nel tempo tutte le fasi di esecuzione dell'opera e di attestarne passo passo il livello di qualità.

8.4 Gestione documentazione

Saranno emesse le seguenti tipologie di rapporti (in lingua italiana e in formato digitale):

- Rapporto di esame documentale;
- Rapporti di Verifica Intermedi (RVI) o fase di contraddittorio;
- Rapporto Finale di Verifica del Progetto (RFVP), emesso firmato digitalmente.

I Rilievi sono classificati come "Osservazione" o "Non Conformità" e l'intera analisi è codificata con "AVVISI" il cui significato è il seguente:

C	CONFORME: valutazione positiva senza commenti.
OS	OSSERVAZIONE: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non sono riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo e la gestione dell'Appalto.
NC	NON CONFORME: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera. Altresì in tutti i casi di documentazione parziale e/o assente.

I Rapporti di verifica intermedi forniscono, attraverso l'analisi della documentazione trasmessa e delle lavorazioni effettuate e in corso, elementi di valutazione della conformità della documentazione e della regolarità dell'esecuzione, eventualmente anche utilizzando le risultanze dei controlli già effettuati da altri soggetti e previsti per legge o nel documento CPG. Il rapporto specifica data e luogo nei quali sono state raccolte le informazioni riportate. Il Rapporto comprende anche l'esame a campione della documentazione tecnica (Certificati materiali, prove, collaudi, ecc.) prodotta durante i Lavori.



I rapporti seguiranno le seguenti tempistiche di emissione al cliente (salvo diversi accordi contrattuali stabiliti con il cliente e/o in fase di partecipazione a gare).

- Rapporto di esame documentale. Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di progetto.
- Rapporti di Verifica Intermedi. Entro 8 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di progetto e/o dal sopralluogo in campo.
- Rapporto Finale di Verifica. Entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di progetto revisionata e/o Integrata.

8.5 Trattamento delle Non Conformità / Osservazioni

I rilievi, classificati come non conformità/osservazioni, emersi nel corso dell'attività sono trasmessi al Committente sotto forma di rapporti di ispezione.

Il Committente deve prendere in carico tutte le non conformità/osservazioni rilevate, e trasmettere a BVI la proposta di risoluzione e le azioni correttive previste.

Tutte le azioni definite per risolvere le anomalie devono essere attuate entro le date previste e sono verificate da BVI, tramite l'esame di opportuna documentazione fornita dal Committente.

Tempistiche di risoluzione:	
C	-
OS	Entro la fine dell'iter o comunque entro tempistiche che permettano a BV di verificare l'eventuale risoluzione dell'osservazione formulata.
NC	Nella riemissione del documento rivisto/integrato.

BVI verifica la risoluzione positiva delle NC e delle OS e in caso di mancata risoluzione degli avvisi Non Conformità o Osservazione il Rapporto Finale riporterà un esito "Non Conforme".

8.6 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna a:

- mettere a disposizione di Bureau Veritas Italia tutta la documentazione necessaria (su supporto informatico e con gli elaborati grafici in formato .dwg e .pdf) e le eventuali autorizzazioni richieste per consentire lo svolgimento dell'attività;
- fornire personale di assistenza durante il sopralluogo ed eventuali mezzi necessari alle operazioni in quota.